

A tutti i clienti
LL.SS.

Circolare N. 26 del 15/11/2019

Oggetto: Obbligo di invio dei corrispettivi telematici – decorrenza 01/01/2020, nessun esonero attualmente previsto per i forfettari.

Come noto, per la generalità dei contribuenti scatta dal 1° gennaio 2020 l'obbligo di invio dei corrispettivi telematici.

Dal 01/01/2020 la certificazione dei corrispettivi potrà pertanto avvenire solo in due modi: con la fattura elettronica oppure mediante la memorizzazione telematica dei corrispettivi.

Per assolvere all'obbligo sarà necessario dotarsi di un apposito registratore di cassa telematico in grado di generare un file contenente i dati, sigillarlo e trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate; è possibile anche adattare un registratore di cassa già posseduto.

In alternativa, l'adempimento di memorizzazione e trasmissione potrà essere effettuato anche utilizzando una procedura web messa a disposizione nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Nessun esonero attualmente previsto per i forfettari.

Anche i contribuenti in regime forfettario (legge 190/2014) che effettuano operazioni nei confronti di consumatori finali dovranno però dotarsi dello strumento per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

In alternativa all'invio dei corrispettivi telematici i forfettari potrebbero emettere la fattura cartacea.

La fattura per i forfettari può infatti essere emessa in forma cartacea e non elettronica.

Si precisa che è sempre in vigore la regola stabilita dall'articolo 3 del Dpr 696/1996 secondo la quale il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio se per l'operazione viene emessa la fattura.

Ad esempio le parrucchiere o gli idraulici che fanno soltanto alcune prestazioni di servizio al giorno potranno evitare lo strumento tecnologico per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi se al momento di effettuazione della operazione emettono fattura.

Dato che nessun esonero soggettivo è attualmente previsto per i contribuenti forfettari, ne consegue che anche i contribuenti in regime forfettario sono interessati all'anzidetto obbligo di emissione dello scontrino telematico.

Alleghiamo alla presente una scheda tecnica che dovrà essere firmata e consegnata al nostro Studio in cui dovranno essere indicati: la data di installazione o di adeguamento del registratore di cassa per l'invio dei corrispettivi telematici, il nome con il numero di telefono dei responsabili della relativa installazione, la conservazione della suddetta scheda tecnica potrà essere di ausilio al cliente in caso di eventuali controlli da parte degli organi fiscali preposti.

Si precisa che la scheda potrà essere inviata allo Studio anche per mail.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni, porgiamo cordiali saluti.

Bertolucci Dott.ssa Stella

